



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario **"RAFFAELLO RUSSO SPENA" del CPO di Napoli**

N° 21/2016

Napoli 13 Giugno 2016 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

IL REGIME DI RESPONSABILITA' SOLIDALE PREVISTO DALLA "RIFORMA BIAGI"
E' APPLICABILE ANCHE AI COMMITTENTI DI SERVIZI PUBBLICI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10731 DEL 24 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10731 del 24 maggio 2016**, ha statuito che **il regime di responsabilità solidale, previsto per i committenti e gli appaltatori, si applica (anche) agli enti aggiudicatori di servizi pubblici, a condizione che gli stessi non possiedano la natura di pubblica amministrazione.**

Nel caso in disamina, un dipendente conveniva in giudizio un ente aggiudicatore di un servizio ferroviario, avente natura di soggetto privato, in quanto il proprio datore di lavoro, facente parte della **"filiera" dell'appalto**, era risultato inadempiente nel pagamento di **stipendi, TFR ed emolumenti connessi alla fine del rapporto lavorativo.**

Soccombente in entrambi i gradi di merito, l'ente aggiudicatore ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che **la disciplina della responsabilità solidale – ex art. 29 del D. Lgs. n° 276/2003 – trova piena applicazione (anche) agli enti aggiudicatori di servizi pubblici che non rivestano, però, la natura di pubblica amministrazione. Infatti, l'esclusione prevista dalla prefata norma, e ribadita dal D. L. n° 76/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n° 99/2013, riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni e non anche i soggetti privati impegnati in appalti di servizi pubblici.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **l'ente aggiudicatore aveva natura esclusivamente privata, e non di pubblica amministrazione,** i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso confermando la **sussistenza della sua responsabilità solidale, sia per i trattamenti retributivi che per il T.F.R. e gli elementi accessori.**

AI FINI DELLA VALUTAZIONE SULL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE GRAVA SUL DATORE DI LAVORO L'ONERE DI FORNIRE LA PROVA DEL MOMENTO IN CUI HA AVUTO LA PIENA CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10839 DEL 25 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione - **sentenza n° 10839 del 25 maggio 2016**, ha statuito, in tema di licenziamento disciplinare, che **il datore di lavoro ha l'onere di provare** le successioni temporali che lo hanno condotto alla **conoscenza della situazione contestata**, al fine di valutare la **tempestività** dell'addebito.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Taranto, dichiarava la nullità del licenziamento intimato ad un dipendente di un istituto bancario. In particolare, la Corte territoriale riteneva fondata la censura di intempestività del licenziamento disciplinare che era stato irrogato per **fatti risalenti a quasi due anni prima rispetto all'apertura del procedimento disciplinare.**

Rilevava la Corte, che **il ritardo** della contestazione **non poteva essere giustificato dalla complessità dell'accertamento.** L'addebito in questione, riguardava, infatti, alcune **operazioni eseguite utilizzando modulistica non sottoscritta** dai clienti ordinanti e recante causali non pertinenti.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società rilevando che per valutare la tempestività della contestazione occorre avere riguardo al momento in cui era stata completata la **relazione ispettiva** che aveva accertato i fatti addebitati.

Orbene, la Suprema Corte ha confermato quanto statuito dal Giudice d'Appello e ricordato, *in primis*, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui **il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito** e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi **in senso relativo** potendo essere **compatibili in relazione al caso concreto** e alla complessità dell'**organizzazione del datore di lavoro**, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati.

Gli Ermellini hanno continuato osservando altresì, che ai fini della valutazione sull'immediatezza della contestazione, **grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore.**

Nella fattispecie di causa, la Corte di merito aveva giustamente ritenuto la intempestività del licenziamento, sotto il profilo della **manca di prova**: del **momento** in cui le operazioni compiute dal lavoratore erano state **segnalate dal sistema centralizzato**, del **momento** in cui gli uffici territoriali competenti avevano **acquisito** la documentazione e del **momento** in cui ne avevano **concluso l'esame.**

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO VA SEMPRE MOTIVATO E, NELLO STESSO, DEVONO ESSERE INDICATE CON PRECISIONE LE FONTI DI PROVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 11074 DEL 30 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 11074 del 30 maggio 2016**, ha statuito che l'accertamento induttivo del valore della plusvalenza realizzata con la cessione della licenza taxi non è adeguatamente motivato se l'Ufficio si limita a rinviare a non meglio precisate indagini di mercato svolte su siti internet.

Nel caso in specie, ad un contribuente veniva notificato, da parte dell'Agenzia delle Entrate, avviso d'accertamento induttivo con il quale si recuperava a

tassazione un importo a titolo di plusvalenza a seguito cessione di una licenza taxi.

Il contribuente impugnava prontamente il suddetto avviso dinanzi alla giustizia tributaria, denunciando che **l'accertamento mancava, ai sensi dell'art. 39 co. 2 D.P.R. 600/73, di presunzioni gravi, precise e concordanti** che consentissero un riscontro del criterio utilizzato, avendo l'ufficio basato la propria pretesa solo su indagini di mercato svolte su siti internet.

Entrambi i Giudici di merito, confermavano però la pretesa tributaria. Da qui il ricorso per Cassazione.

Orbene, con la sentenza *de qua*, i Giudici di Piazza Cavour hanno riformato in toto la sentenza di merito, chiarendo in premessa come l'art. 42, secondo comma, del D.P.R. 600/973 ***"richieda l'indicazione nell'avviso di accertamento non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il "quantum debeatur. Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente ("ab origine" nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (cfr. ex plurimis Cass. n. 16836/2014; n. 9032/2013; n. 15842/2006).***

In particolare, gli Ermellini, hanno rilevato come **non può bastare la circostanza dell'omessa dichiarazione a consentire all'Amministrazione Finanziaria di determinare l'ammontare del ricavo evaso senza indicazione di criteri logici e di fonti di convincimento trasparenti** e agevolmente consultabili anche da parte del contribuente, poiché si avrebbe la negazione sostanziale **dell'onere che comunque compete all'Ufficio di "identificare fonti di prova a sostegno del criterio di liquidazione della pretesa e non semplici volizioni apodittiche"**.

Infine, hanno aggiunto i Giudici delle Leggi, ***quando procede con l'accertamento induttivo, deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti.***

Per le motivazioni suddette, la sentenza impugnata, non essendo conforme a tali principi, è stata annullata con rinvio per un nuovo esame nel merito.

IL RICORSO TRIBUTARIO SPEDITO IN BUSTA CHIUSA NON SPOSTA I TERMINI DI NOTIFICA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 9820 DEL 13 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 9820 del 13 maggio 2016**, ha statuito che **il ricorso tributario ancorché spedito all'interno di una busta chiusa, invece del rituale plico senza busta, si intende comunque correttamente notificato alla data di spedizione e non a quella di ricezione dello stesso da parte del destinatario.**

I Giudici di Piazza Cavour, hanno accolto le doglianze del notificante avverso la sentenza dei Giudici Territoriali, che avevano ritenuto tardivo il ricorso introduttivo, computando la scadenza del termine dei 60 giorni al momento di ricezione, da parte del destinatario, della busta in cui era contenuto il ricorso.

Il caso di specie riguardava la notifica di un ricorso inserito all'interno di una busta chiusa, anziché nel consueto plico senza busta. Mentre la spedizione della busta contenente il ricorso avveniva in data utile (entro i canonici 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato), la ricezione da parte del destinatario, invece, avveniva oltre i termini di legge.

Il destinatario ricorrente si basava sull'interpretazione dell'art. 20 del D.Lgs n.546/92 secondo cui: «*La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate*», dove il perfezionamento alla data di spedizione è tale solo se la notifica del ricorso avviene «*in plico raccomandato senza busta*», diversamente deve essere considerata significativa la ricezione della busta da parte del destinatario.

La S.C. ha invece bocciato in toto tale interpretazione, precisando che la prescrizione relativa all'invio in plico senza busta è volta esclusivamente a conferire certezza, in ordine all'individuazione dell'atto notificato. Per cui, dove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22 del citato D.Lgs., non vi è ragione per non

applicare il principio del doppio termine di notifica, individuando il perfezionamento della stessa, per quanto concerne il decorso dei termini per il notificante, alla data di spedizione, e non a quella di ricezione.

In *nuce*, per gli Ermellini la regola del doppio termine di perfezionamento della notifica (*ergo*: spedizione per il notificante e ricezione per il destinatario) è il principio generale applicabile al processo tributario e non c'è motivo di discostarsi dallo stesso, anche nel caso in cui il ricorso sia disposto all'interno di una busta chiusa, anziché in plico. Pertanto, il ricorso, pur se inviato all'interno di una busta chiusa, si intende validamente notificato se spedito entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

LA RETRIBUZIONE VIRTUALE IN EDILIZIA NON E' SCARDINABILE CON L'ACCORDO DELLE PARTI E LA MANCATA AUDIZIONE DEL TRASGRESSORE NON COMPORTA LA NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11020 DEL 27 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11020 del 27 maggio 2016**, ha ribadito che la mancata audizione, *ex art.* 18 della Legge 689/1981, non costituisce motivo di nullità dell'ordinanza ingiunzione. Inoltre, ha stabilito che i casi di esclusione dal limite imponibile settimanale previsto per il settore edile non sono integrabili liberamente dalle parti.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Torino, a conferma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso di un datore di lavoro avverso il verbale ispettivo della Direzione Territoriale e dei conseguenti provvedimenti assunti dall'INPS e dell'INAIL per le rispettive competenze. La questione riguardava in particolare due aspetti:

1. la mancata audizione prevista dall'art. 18 della Legge 689/81;
2. Il pagamento in misura inferiore al limite imponibile contributivo di 40 ore previsto nel settore edile, le cui ipotesi di esclusione sono da intendersi tassative.

Quanto alla prima questione, gli Ermellini, richiamando il precedente a Sezioni Unite del 28/01/2010 n. 1786, hanno (ri)statuito che la mancata audizione dell'interessato, che ne faccia richiesta in sede amministrativa, non comporta

alcuna nullità del provvedimento, in quanto l'interessato ben può prospettare le sue doglianze in sede giurisdizionale.

Anche la seconda censura è stata rigettata sul presupposto che **la mancata applicazione della retribuzione virtuale in assenza di effettiva prestazione**, in base a quanto stabilito dall'art. 29 del D.L. 244/1995, Legge di conversione n. 341/1995 che, espressamente stabilisce l'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale commisurato ad un numero di ore non inferiore all'orario stabilito dalla contrattazione collettiva, **non può essere stabilita con accordi fra datore di lavoro e lavoratori**. Difatti, le ipotesi escluse dall'obbligo di contribuzione sono espressamente previste, e non interpretabili estensivamente o per analogia, avendo il dettato normativo carattere di eccezionalità.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***